

STATUTO

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: BRESCIA BS VIA LAMARMORA 189

Codice fiscale: 03341930174

Numero Rea: BS - 362457

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 5234/2994 di Repertorio e Raccolta
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' corrente una società denominata

"CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Brescia.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà invece riservata all'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la raccolta, il trattamento, la bonifica, la lavorazione e la commercializzazione del latte;
- b) la produzione e la commercializzazione di prodotti derivati e ricavati dalla lavorazione del latte e di prodotti caseari ed alimentari in genere;
- c) la promozione di iniziative per la diffusione del consumo del latte, derivati e alimentari in genere;
- d) la prestazione di servizi dipendenti da contratti di conservazione e deposito per conto di terzi di latte, latticini, derivati ed alimentari in genere.

Essa può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, escluse quelle finanziarie rientranti nella legge 5 luglio 1991, n. 197 per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa può altresì assumere partecipazioni in società, enti, consorzi ed imprese aventi oggetto analogo, affine, collegato o consortile al proprio.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea. La stessa Assemblea ha pure facoltà di sciogliere anticipatamente la società.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 7.656.432 (settemilioneiseicentocinquantaseimilaquattrocentotrentadue), diviso in n. 7.656.432 (settemilioneiseicentocinquantaseimilaquattrocentotrentadue)

azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni dovranno essere sempre nominative per la maggioranza del capitale sociale.

Le azioni rappresentanti la minoranza del capitale sociale potranno diventare al portatore se lo consentiranno le norme di legge.

La maggioranza del capitale sociale dovrà risultare intestata al Comune di Brescia.

Alla società potranno partecipare altri Enti pubblici locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

A questi effetti saranno considerate degli Enti pubblici le quote di capitale sociale intestate a società per azioni controllate dagli Enti stessi a sensi dell'art. 2359 cod. civ. e quelle detenute da loro "aziende speciali" rientranti nell'art. 114 del D.Lgs 267/2000.

Ferma la maggioranza del capitale del Comune di Brescia, la società, al fine di promuovere l'azionariato diffuso, potrà deliberare aumenti di capitale sociale con riserva del 10% (dieci per cento) a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2441 cod. civ. a favore dei dipendenti della società e degli Enti soci e di loro aziende speciali e società.

Le azioni sottoscritte dai dipendenti potranno essere cedute solo dopo cinque anni, salvo il caso di decesso dell'azionista.

Ciascun azionista, diverso dagli Enti pubblici e loro società ed aziende speciali, non potrà detenere azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale.

La partecipazione dei privati è subordinata all'espletamento di procedure di scelta condotte con criteri di evidenza pubblica.

Le azioni possono essere liberate anche in parte mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci e da questi ad Enti Pubblici o Società a prevalente capitale pubblico.

In ogni altro caso non esattamente ricomprensibile nelle fattispecie precedenti, è necessario il preventivo assenso espresso dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di almeno il 51% del capitale, dedotta la quota per la cui cessione è

richiesto l'assenso stesso.

Al Socio Comune di Brescia spetta il diritto di prelazione sulle azioni della Società da qualunque altro Socio alienate per cui, ad eccezione dei trasferimenti per successione a causa di morte del Socio privato, gli altri Soci che intendessero cedere le proprie azioni dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata contenente modalità di vendita e prezzo; il Consiglio di Amministrazione informerà a sua volta il Comune di Brescia. Entro trenta giorni da tale ultima comunicazione il Comune dovrà informare per iscritto il Consiglio sulla sua volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intenderà rinunciato.

Art. 6 bis

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 7 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 8 - Vincoli sulle azioni

Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione e i vincoli reali sulle azioni sono regolati dalle norme del Codice Civile in materia.

In caso di usufrutto il diritto di voto spetta all'usufruttuario.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in qualsiasi luogo dello Stato.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile, ove ricorrano i presupposti previsti da tale comma medesimo. Essa sarà inoltre convocata - in via ordinaria e straordinaria - ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11 - Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata r/r spedita nei termini di legge.

L'avviso di convocazione, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza ed, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda, nonché l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audio conferenza e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tal caso, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi collegati tramite mezzi di audio conferenza e/o videoconferenza a cura della Società, nei quali gli azionisti e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12 - Diritto di voto e di intervento

Ogni azione da diritto ad un voto.

Art. 13 - Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche

non socio, salvo il caso previsto dal precedente Art. 8 e comunque nel rispetto del V comma dell'art. 2372 cod. civ.

Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 cod. civ.

In particolare, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla Legge, compresa la nomina del Direttore Generale a sensi dell'art.2396 cod.civ..

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di indisponibilità, dal Vice Presidente o, in caso di ulteriore indisponibilità di questi, dal nominato dall'Assemblea per acclamazione.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita, se sussista il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

All'Assemblea è demandata la nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i soci, nonché la nomina di eventuali scrutatori da scegliere fra gli azionisti od i sindaci.

Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Qualunque azionista potrà prendere visione del verbale delle Assemblee negli uffici della Società trenta giorni dopo la riunione.

Art. 16 - Effetto delle deliberazioni

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano o quando si tratta della nomina di cariche sociali, per acclamazione, a meno che un diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un quarto delle azioni presenti in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli azionisti, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 17 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non più di cinque membri, compreso il Presidente ed il numero è fissato di volta in volta dall'Assemblea ordinaria.

La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente è nominata dal Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2449 del C.C.

Gli amministratori possono essere non soci e durano in carica al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili.

E' facoltà del Consiglio provvedere alla surrogazione provvisoria degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle competenze previste nel successivo art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, fissando i limiti della delega ed in mancanza di delimitazione varrà il limite dell'art. 2381 cod. civ.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Società in giudizio.

Il Consiglio può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, l'Amministratore Delegato più anziano di età, se nominati, altrimenti le funzioni del Presidente saranno assunte dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del

mandato consiliare e possono essere rieletti.

La carica del Presidente e di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Art. 18 - Riunioni di Consiglio

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al Presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a cura di chi ne ha fatto richiesta, se il Presidente non vi provveda entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma, fax o telex, posta elettronica con ricevuta di ritorno, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Le delibere del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenersi altresì valide nel caso in cui sia presente la maggioranza di Amministratori e Sindaci e gli assenti siano stati avvisati relativamente all'ordine del giorno, nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo.

Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Spese ed emolumenti agli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria delibera compensi e gettoni di presenza agli Amministratori, ma ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 cod. civ.

L'assemblea determina un importo complessivo per la

remunerazione di tutti gli amministratori, che include il compenso per eventuali e particolari cariche.

Art. 21 - Direttore Generale

L'Assemblea nomina il Direttore Generale, il quale provvederà, con ogni potere di firma e rappresentanza a:

- curare la gestione di tutti gli affari della Società;
- eseguire le deliberazioni degli organi societari e stipulare i contratti oggetto delle delibere stesse;
- partecipare, senza voto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quelle in cui abbia conflitti di interessi o incompatibilità;
- soprintendere, coordinare, vigilare e controllare l'attività di tutti i dipendenti, anche dirigenti, della Società;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione, il licenziamento, le promozioni e i provvedimenti disciplinari per tutti i dipendenti;
- proporre al Consiglio di Amministrazione entro il 31 Dicembre di ciascun anno una nota previsionale non vincolante di gestione e di investimenti per il successivo esercizio, nonché un piano poliennale;
- redigere relazioni trimestrali sull'andamento economico finanziario della Società;
- proporre al Consiglio di Amministrazione dismissioni di cespiti non ancora completamente ammortizzati ed acquisizioni di beni ad utilizzazione pluriennale con prezzo unitario superiore al 2% del capitale sociale, avendone invece i poteri fino a tale limite e con firma congiunta a quella del Presidente o, se esistente, del Consigliere Delegato, con obbligo di notizia all'Organo amministrativo ad operazione avvenuta;
- riferire al Consiglio sulla stipulazione dei contratti di fornitura continuativa e di somministrazione sia per acquisto, sia per vendita;
- acquistare materie prime e prodotti e vendere gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;
- riscuotere i crediti della Società, anche con poteri di rilascio di quietanza ed anche effettuare transazioni con firma libera e disgiunta fino allo 0,15% del capitale sociale, con firma abbinata a quella de Presidente, o se esistente, del Consigliere Delegato, fino allo 0,5%.

- per transazioni di valore superiore sarà necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione;
- pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili della Società;
- sottoscrivere la corrispondenza della Società;
- utilizzare, con emissione di assegni e/o disposizioni, i conti correnti bancari per disponibilità derivanti da fondi propri o da aperture di crediti; rilasciare a Banche e Istituti di credito lettere e dichiarazioni di ogni genere necessarie od utili per l'incasso, il pagamento, la utilizzazione di fondi e lo smobilizzo di crediti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni momento determinare le modalità di utilizzazione, sia in relazione al valore delle singole disposizioni e ordinazioni di pagamento, sia in relazione ad eventuali congiunzioni di firme.

In mancanza di deliberazioni consiliari la firma del Direttore per questi atti sarà libera e disgiunta;

- emettere e sottoscrivere documenti doganali e valutarî per operazioni di importazione ed esportazione di qualunque genere, ivi comprese le bollette doganali ed i benestare bancari;

- costituire depositi cauzionali per compimento di operazioni di ogni tipo comprese quelle doganali e valutarie;

- utilizzare, ordinare, girare crediti o loro documenti rappresentativi in valuta estera o in Euro e comunque compiere qualsiasi altra operazione che ne consenta l'utilizzazione o l'accreditamento a favore della Società;

- emettere tratte, titoli e ricevute bancarie su clienti nazionali ed esteri; girare effetti per lo sconto e per l'incasso ad Istituti di credito e finanziari di qualsiasi genere anche ad utilizzazione di castelletti di sconto, nonché rilasciare agli stessi dichiarazioni di cessione di provvista, riserve di proprietà, diritti inerenti al contratto di compravendita, da cui sono originati i titoli di credito;

- disporre sui conti correnti postali;

- intervenire con voce e titolo ad Assemblee ordinarie e/o straordinarie di associazioni di qualsiasi specie;

- rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, previdenziale, tributaria e speciale, in qualunque procedura, in qualunque grado e sede con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi

oggetto, proponendo e sostenendo azioni, rilasciando procure e mandati speciali alle liti ad avvocati e procuratori o altri professionisti abilitati;

- provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società, alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla medesima da chicchesia e così dalle Amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, dalle Esattorie e loro consorzi, dalle Intendenze di Finanza, dai consorzi o da Istituti di credito, sempre compreso quello di emissione e quindi all'esazione di mandati, che siano già stati emessi o che saranno da emettere in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa siano dovuti dalle predette Amministrazioni e dai suindicati uffici ed Istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti dalla Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della Società le corrispondenti dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione dell'espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei suindicati uffici, Amministrazioni ed Istituti, da ogni responsabilità;

- disdettare contratti di assicurazione, esclusi i casi vita-morte;

- ritirare valori, plichi e pacchi, lettere, anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, con potere di conferire mandato ad altri per le stesse operazioni;

- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso ogni Ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di rilasciare debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e/o svincoli;

- sottoscrivere dichiarazioni periodiche o straordinarie, atti e documenti di ogni genere relativamente ai rapporti tributari della Società sia per le imposte indirette, compresa l'IVA, sia per le dirette;

- rilasciare certificati e dichiarazioni, estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale, compresi i modd.

CUD, sia per Enti previdenziali, assicurativi e mutualistici, sia per altri Enti o privati o Amministrazioni Pubbliche;

- stabilire, ordinare e disporre tutti gli interventi su beni, persone e cose della Società o comunque impiegati o in uso alla stessa, interventi necessari ad evitare e prevenire rischi infortunistici a dipendenti e a terzi, assumendone in via esclusiva le relative e conseguenti responsabilità di natura soggettiva e penale.

In caso di urgenza tutti gli interventi finalizzati ad evitare danni a persone o danni gravi ed irreparabili a cose potranno essere disposti anche oltre i limiti di valore di cui ai punti precedenti.

Art. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisore contabile". I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2449 del C.C.

Per quanto riguarda l'elezione degli altri membri effettivi e supplenti del collegio Sindacale, l'Assemblea Ordinaria procede secondo le modalità sottoindicate.

Tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 2 (due) candidati alla carica di Sindaco effettivo e 1 (un) candidato alla carica di Sindaco supplente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito

della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Sindaco effettivo il candidato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di Sindaco supplente il candidato indicato come supplente al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Fermi restando gli obblighi di informativa da parte del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano continuamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Per i Sindaci iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, gli emolumenti sono determinati in base alle rispettive tariffe professionali, per gli altri provvede l'Assemblea.

Art. 22 bis - Controllo Contabile

Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà anche il corrispettivo.

Art. 23 - Esercizi

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 24 - Bilanci e utili

Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione dei soci le relazioni trimestrali, i bilanci preventivi ed i piani poliennali.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la formazione della riserva legale e fino al raggiungimento del venti per cento del capitale sociale, sono devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ma in caso di omessa deliberazione si riterranno automaticamente devoluti a riserva straordinaria, qualora entro un mese dalla data di approvazione del bilancio nessun socio chieda la riconvocazione dell'Assemblea per deliberare la distribuzione degli utili.

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la liquidazione.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra la Società e rispettivamente gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori tra di loro, relativa e/o inerente allo statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norma imperativa deferita ad altro

giudice, sarà soggetta alla competenza di un arbitro nominato secondo il regolamento della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici che deciderà ritualmente in via equitativa.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.

F.TO FRANCO DUSINA

F.TO FABIO BARCA NOTAIO L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 2 E 3 DEL D.P.R. N.445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE